



## CITTÀ DI GIOVINAZZO

Prot.n. 5026  
Giovinazzo, li 27/03/2019

ORDINANZA n. 23 del 27 MAR. 2019

**Oggetto:** Ordinanza di rimozione dell'Occupazione Suolo Pubblico antistante l'esercizio pubblico sito alla Via Lungomare Marina Italiana n.5 e temporanea sospensione del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività con contestuale chiusura temporanea dell'impresa individuale di somministrazione alimenti e bevande denominata "STUZZICHERIA CAFFETTERIA DALLO ZIO" DI D'AQUINO ALESSANDRO con sede in Giovinazzo alla Via Lungomare Marina Italiana 5.

### IL SINDACO

**VISTI** i verbali di contestazione del Comando di Polizia Locale, allegati in copia alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale della stessa, di seguito richiamati ed elevati a carico di D'AQUINO ALESSANDRO nato a Bari il 31/10/1989 e residente in Giovinazzo alla Via Marina n. 30 – C.F. DQNLN89R31A6620, titolare della impresa individuale di somministrazione di alimenti e bevande denominata "STUZZICHERIA CAFFETTERIA DALLO ZIO" di D'AQUINO ALESSANDRO - P.IVA: 02210520066, esercitata presso il locale ubicato in Giovinazzo alla Via Lungomare Marina Italiana 5:

- Verbale di contestazione n.161/2018 - registro cronologico n.1368/2018 – n. 4476/uian nel 2 luglio 2018 ore 10:00, **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n. 285) **di cui all'art. 20, commi 1 e 4**, emersa a seguito sopralluogo effettuato in data 1° luglio 2018 alle ore 11:30 e dopo gli opportuni accertamenti d'ufficio. Notifica effettuata mediante consegna a mani del sig. D'Aquino Alessandro in data 07/07/2018, il quale " rifiuta di firmare e accettare copia".
- Verbale di contestazione n.208/2018 - registro cronologico n.747/2018 – n. 2324/uian del 26 aprile 2018 ore 09:00, **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n. 285) **di cui all'art. 20, commi 1 e 4** emersa a seguito sopralluogo effettuato in data 20 aprile 2018 alle ore 20,30 circa e dopo gli opportuni accertamenti d'ufficio. Notifica effettuata mediante consegna a mani proprie in data 27/04/2018.
- Verbale di contestazione n.214/2018 - registro cronologico n.796/2018 - n. 2556/uian del 8 maggio 2018 ore 17:40, **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n. 285) **di cui all'art. 20, commi 1 e 4**, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i – a seguito sopralluogo effettuato in data 20 aprile 2018, alle ore 20:30 circa e dopo ulteriori accertamenti d'ufficio. Notifica con consegna a mani proprie in data 08/05/2018.
- Verbale di contestazione n.340/2018 - registro cronologico n.2334/2018 - n.5393/uian del 25 agosto 2018 ore 23:00 **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi,n. 285) **di cui all'art. 20, commi 1 e 4**, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i – a seguito sopralluogo effettuato in data 25 agosto 2018, alle ore 21:55 circa e dopo ulteriori accertamenti d'ufficio. Notifica a mezzo Raccomandata A/R con avviso di ricevimento N. AG. 78768956892-4.

**PRESO ATTO** che con i surrichiamati verbali di contestazione ,in applicazione dell'art. 210 e seguenti del Codice della strada sono state applicate le seguenti sanzioni accessorie:

- Verbale di contestazione n.161/2018 - registro cronologico n.1368/2018 – n. 4476/uian nel 2 luglio 2018 ore 10:00: "**Rimozione delle opere abusive entro 5(cinque) giorni**".
- Verbale di contestazione n.208/2018 - registro cronologico n.747/2018 – n. 2324/uian del 26 aprile 2018 ore 09:00: "**Rimozione opere abusive**".
- Verbale di contestazione n.214/2018 - registro cronologico n.796/2018 - n. 2556/uian, del 8 maggio 2018 ore 17:40, "**Ripristino dello stato dei luoghi**";
- Verbale di contestazione n.340/2018 - registro cronologico n.2334/2018 – n.5393/uian del 25 agosto 2018 ore 23:00 "**Ripristino dello stato dei luoghi**";

**VISTO:**

- la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 16, 17 e 18;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i " Nuovo Codice della Strada", ed in particolare l'art. 20, commi 1,3 e 4 ,nonché , il relativo Regolamento di attuazione;
- il Regolamento Comunale per l'Occupazione di Suolo Pubblico o Privato gravato da servitù di Pubblico passaggio,mediante dehors e/o padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 /2014, in particolare gli artt. 21 e 22;
- Il Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/1993, in particolare il 2° capoverso dell'art. 29;

**CONSIDERATO** che nel caso specifico ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 commi 16 e 18 della legge n. 94/2009 ed, in particolare, la disposizione che prevede nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni;

**RITENUTO**, pertanto, di **ordinare**, qualora non fosse già avvenuta, l'**immediata rimozione dell'occupazione abusiva** del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore **e, trattandosi di occupazione ai fini di commercio** temporanea sospensione del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'attività di somministrazione alimenti e bevande denominata "STUZZICHERIA CAFFETTERIA DALLO ZIO" di D'AQUINO ALESSANDRO",esercitata presso il locale sito alla Via Lungomare Marina Italiana n. 5 da D'AQUINO ALESSANDRO nato a Bari il 31/10/1989 e residente in Giovinazzo alla Via Marina n. 30 – C.F. DQNLNS89R31A662O, titolare della impresa individuale con C.F./P.IVA: 02210520066;

**RICHIAMATI:**

- il Codice della Strada,approvato con il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285,nel testo coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 1° ottobre 2018, n. 117, dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 2 e dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'art. 20;
- il Codice Penale, in particolare l'art. 633;
- l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 7-bis e 50 ;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 – Capo I "Le Sanzioni Amministrative"
- la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice di Commercio"(testo coordinato con le modifiche apportate con la legge regionale 9 aprile 2018, n. 12) ;
- i Regolamenti Comunali;
- lo Statuto Comunale;

per tutto ciò premesso e considerato

### ORDINA

Per le motivazioni suesposte:

Al signor D'AQUINO ALESSANDRO nato a Bari il 31/10/1989 e residente in Giovinazzo alla Via Marina n. 30 – C.F. DQNLNS89R31A6620, titolare della impresa individuale di somministrazione alimenti e bevande denominata "STUZZICHERIA CAFFETTERIA DALLO ZIO" di D'AQUINO ALESSANDRO" - esercitata presso il locale sito alla Via Lungomare Marina Italiana n. 5:

1. qualora non fosse già avvenuta , **l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico a sua cura e spese e ripristino dello stato dei luoghi** , di cui ai verbali di contestazione surrichiamati, cui sono state applicate le sanzioni accessorie;
2. temporanea sospensione del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea **dell'attività di somministrazione alimenti e bevande** denominata "STUZZICHERIA CAFFETTERIA DALLO ZIO di D'AQUINO ALESSANDRO" esercitata in Giovinazzo presso il locale sito alla Via Lungomare Marina Italiana n. 5, disposto per il seguente periodo **dalle ore 00:01 del giorno 22 maggio e fino alle ore 00:00 del giorno 26 maggio e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese.**

### PRECISA

Laddove il ripristino avvenga prima dei 5 (cinque) giorni, ovvero è già avvenuta, la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 5 (cinque).

### AVVERTE

1. la presente ordinanza ha valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e smi, in relazione alla esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
2. la inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 61, commi 3, 7 e 11, della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice di commercio" (Testo coordinato con le modifiche apportate con la legge regionale 9 aprile 2018, n. 12) e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Comando di Polizia Locale espressamente delegata a tal fine;
3. la inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, qualora non fosse già avvenuta, comporta la rimozione coattiva della stessa , con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del Decreto legislativo 267/2000;
4. il trasgressore che la inosservanza dell'ordine di chiusura e della rimozione comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria , per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 del Codice Penale;

**DATO ATTO** che, per la particolare urgenza di procedere, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

### STABILISCE

1. le misure previste nel presente provvedimento hanno efficacia dal momento della sua notifica alle parti interessate, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere;
2. dare mandato all'Ufficio Messaggi Notificatori di notificare la presente ordinanza:
  - Al signor D'AQUINO ALESSANDRO nato a Bari il 31/10/1989 e residente in Giovinazzo alla Via Marina n. 30 – C.F. DQNLNS89R31A6620, titolare della impresa individuale di somministrazione alimenti e bevande denominata "STUZZICHERIA CAFFETTERIA DALLO ZIO" di D'AQUINO ALESSANDRO" - esercitata presso il locale sito alla Via Lungomare Marina Italiana n. 5
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta;
  - Al Dirigente 3° Settore, ing. Cesare TREMATORE;
  - Al Dirigente del 2° Settore , dott. Angelo Domenico DECANDIA;

- Al Comandante della Polizia Locale, dott. Filomeno CAMPOREALE, per quanto di competenza, con particolare riferimento agli accertamenti volti al ripristino dello stato dei luoghi e alla verifica della chiusura dell'attività a partire **dalle ore 00:01 del giorno 22 maggio e fino alle ore 00:00 del giorno 26 maggio e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese**, comunicandone gli esiti al sottoscritto e al Dirigente del 3° Settore;

#### **DISPONE**

la presente ordinanza sia:

1. Pubblicata all'Albo pretorio e su "Amministrazione Trasparente";
2. Trasmessa, per debita conoscenza e per quanto di loro competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 18, della legge n. 94/2009 e smi, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600;
3. Comunicata a S.E. il Prefetto di Bari;

#### **AVVERTE**

**La violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;**

#### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a. ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto di Bari. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione e/o pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio ( DPR 24 novembre 1971, n. 1199) e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- b. ricorso alla competente sezione del Tribunale Amministrativo della regione Puglia entro 60( sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

**IL SINDACO  
TOMMASO DEFALMA**

